

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 marzo 2014, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

Accenture HRS S.p.A., assistita da Unindustria – Confindustria Roma

e

la SLC CGIL, la FISTEL CISL, la UILCOM UIL, Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU,

premessi che:

- la Società, opera nel campo dei servizi di *outsourcing* per l'amministrazione e gestione del personale;
- il mercato dell'*outsourcing* è un mercato maturo e consolidato e sta attraversando, da diversi anni, una fase critica, riconducibile alla elevata competizione tra aziende e alla conseguente riduzione dei volumi dei servizi e alla erosione dei prezzi di mercato;
- tale elevata competitività ha visto la nascita di competitori di diversa natura come le *software house*, e i *provider* ITO e BPO;
- le evoluzioni del mercato che possano impattare il business prevedono tempi lunghi (durata media delle gare 9-15 mesi) considerando i costi e i rischi associati ad un cambio di provider, nonché la ciclicità annuale del *payroll*;
- tale scenario si è ulteriormente aggravato nel corso degli ultimi tre anni, per effetto della crisi economica generale, che ha accentuato le predette tendenze;
- le prospettive del mercato di riferimento, parallelamente, sono di contemporanea contrazione dei volumi e dei prezzi unitari dei servizi erogati a fronte di livelli di servizio sempre più elevati;
- la permanenza sul mercato in assenza di una auspicata inversione di tendenza degli elementi all'origine dei precedenti piani di riorganizzazione rendono necessario un ulteriore intervento di rivisitazione della struttura operativa e dei costi da essa implicati, proseguendo nel cammino solo parzialmente attuato negli anni precedenti e non completamente realizzati solo in ragione dell'auspicio che gli stessi

avrebbero potuto risultare sufficienti a riequilibrare le condizioni influenti sull'equilibrio di gestione;

- diversamente, al fine di poter sfruttare le possibilità offerte da un mercato che ha ulteriormente diminuito le possibilità di crescita è necessario continuare a focalizzare la propria attenzione sull'introduzione di modelli operativi in grado di garantire ai clienti elevati standard qualitativi attraverso la continua innovazione tecnologica e di processo e nell'assoluto rispetto di prezzi giudicati congruamente sostenibili in relazione al mercato competitivo di riferimento;
- l'Azienda applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013;
- il normale orario di lavoro è di 38 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 38 lavoratori in esubero mediante l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
2. Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media calcolata nell'ambito alle strutture aziendali interessate alla medesima sarà del 10% dell'orario settimanale.
3. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso, fatta eccezione per i lavoratori addetti a:
 - Progetto nuova società Avio;
 - Gestione contratti Auchan, Unilever e BT;
4. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 227 dipendenti, suddiviso per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
5. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2014 e fino al 31 marzo 2016.

6. L'articolazione della riduzione d'orario potrà essere effettuata secondo la seguente modalità:
- Riduzione di tipo Verticale: giornate intere di sospensione dell'attività distribuite all'interno del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese.
7. Le riduzioni di orario programmate nonché la modalità di gestione delle stesse potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
8. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5. 10° comma, della legge 236/1993, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo.
9. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, come previsto dalle normative vigenti.
10. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza mensile. Le giornate di intervento della solidarietà saranno collocato indicativamente nei giorni di lunedì e di venerdì, fermo restando le esigenze di salvaguardia del servizio.
11. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
12. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 86.

13. Le Parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità anche livello territoriale, con le Segreterie delle Organizzazioni Sindacali e le RSU firmatarie del presente accordo sull'andamento applicativo della presente intesa.

14. Nell'arco di vigenza del Contratto di Solidarietà, l'Azienda proseguirà nell'attivazione di processi formativi utili a creare i presupposti per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la UNINDUSTRIA - Confindustria Roma

Per la Accenture HR S.p.A.

Per la SLC-CGIL

Per la FISTel-CISL

Per la UILCom-UIL

Per le RSU



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

VERBALE DI ACCORDO QUADRO

Addì 19 marzo 2014, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

Accenture HRS S.p.A., assistita da Unindustria – Confindustria Roma

e

la SLC CGIL, la FISTEL CISL, la UILCOM UIL, Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU,

Premesso che:

- la Società, opera nel campo dei servizi di outsourcing per l'amministrazione e gestione del personale;
- il mercato dell'*outsourcing* è un mercato maturo e consolidato e sta attraversando, da diversi anni, una fase critica, riconducibile alla elevata competizione tra aziende e alla conseguente riduzione dei volumi dei servizi e alla erosione dei prezzi di mercato;
- tale elevata competitività ha visto la nascita di competitori di diversa natura come le *software house*, e i *provider* ITO e BPO;
- le evoluzioni del mercato che possano impattare il business prevedono tempi lunghi (durata media delle gare 9-15 mesi) considerando i costi e i rischi associati ad un cambio di provider, nonché la ciclicità annuale del *payroll*;
- tale scenario si è ulteriormente aggravato nel corso degli ultimi tre anni, per effetto della crisi economica generale, che ha accentuato le predette tendenze;
- le prospettive del mercato di riferimento, parallelamente, sono di contemporanea contrazione dei volumi e dei prezzi unitari dei servizi erogati a fronte di livelli di servizio sempre più elevati;
- la permanenza sul mercato in assenza di una auspicata inversione di tendenza degli elementi all'origine dei precedenti piani di riorganizzazione rendono necessario un ulteriore intervento di rivisitazione della struttura operativa e dei costi da essa implicati, proseguendo nel cammino solo parzialmente attuato negli anni precedenti e non completamente realizzati solo in ragione dell'auspicio che gli stessi avrebbero potuto risultare sufficienti a riequilibrare le condizioni influenti sull'equilibrio di gestione;
- diversamente, al fine di poter sfruttare le possibilità offerte da un mercato che ha ulteriormente diminuito le possibilità di crescita, è necessario continuare a focalizzare la propria attenzione sull'introduzione di modelli operativi in grado di garantire ai clienti elevati standard qualitativi attraverso la continua innovazione tecnologica e di processo e

nell'assoluto rispetto di prezzi giudicati congruamente sostenibili in relazione al mercato competitivo di riferimento;

- ciò ha ovviamente come fine ultimo quello di evitare un forte squilibrio in termini di disavanzo costi/ricavi cui l'Azienda si troverebbe sicuramente ad operare in assenza della manovra correttiva di seguito individuata;
- Accenture HRS S.p.A. applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni (di seguito CCNL TLC).

premesse quanto sopra le parti hanno concordato quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Gli interventi, strutturali e contingenti, identificati dalle parti per il governo della situazione descritta in premessa, sono tra loro inscindibili ed essenziali, tutti e ciascuno, al fine della revoca degli esuberi dichiarati. L'esecuzione di ciascun aspetto dell'Accordo gestionale è concordato dalle parti come presupposto essenziale per la sostenibilità e validità complessiva del presente Accordo.
3. Le parti identificano come misure indispensabili:
 - a. collocazione in mobilità *ex lege* 223/1991 per complessivi n. 10 lavoratori;
 - b. applicazione del contratto di solidarietà di tipo difensivo per la gestione di n. 38 lavoratori in esubero e sarà applicato nei confronti di n. 227 lavoratori;
 - c. il contenimento dei costi, per il periodo di vigenza del presente Accordo.

A. Riduzione di Personale

Accenture HRS S.p.A., avvierà la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, nei confronti di n. 10 lavoratori entro il 7 aprile 2014, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a chiuderla con esito positivo entro sette giorni da tale data.

Agli effetti della disposizione di cui all'art.8, 4° comma, del D.L. n. 148/1993 convertito in legge n. 236/1993, il periodo per il collocamento in mobilità s'intende definito dalla stipulazione del relativo accordo di esperita procedura fino al 30 dicembre 2014.

Le parti concordano che la collocazione in mobilità del personale dichiarato in esubero avverrà secondo il criterio della non opposizione al collocamento in mobilità, fatte salve le esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali. Tale criterio è alternativo a quelli di cui all'art. 5, comma 1, Legge 223/1991.

Ai suddetti lavoratori l'Azienda, subordinatamente alla sottoscrizione di accordi transattivi ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. corrisponderà un importo a titolo di incentivazione all'esodo, che sarà definito unitamente al positivo esperimento della procedura di mobilità nei termini sopra indicati.

B - Contratto di Solidarietà Difensivo

Al fine di contrastare le eccedenze dichiarate in premessa, le parti concordano di ricorrere all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui alle vigenti disposizioni di legge nei confronti di tutto il personale ivi operante con la sola eccezione per i lavoratori addetti al Progetto


nuova Società Avio, e alla Gestione contratti Auchan, Unilever e BT, riconoscendo nei relativi ambienti organizzativi la presenza di eccedenze strutturali su cui individuare misure di gestione degli esuberanti. Le parti convengono che la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro media aziendale è pari al 10 %.


Il Contratto di Solidarietà sarà avviato dal 1° aprile 2014, con validità sino al 31 marzo 2016, rinnovabile per un altro biennio.


Successivamente all'Accordo e per l'attivazione del predetto Contratto di Solidarietà l'Azienda presenterà al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, apposita istanza di Contratto di Solidarietà per la riduzione dell'attività nel settore interessato. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.


C – Intesa gestionale difensiva di revisione dei trattamenti economici






Con effetto dal 1° giugno 2014, ai lavoratori, con orario normale di lavoro superiore a 5 ore, è riconosciuto per ogni giornata di effettivo servizio, che abbia dato luogo ad una prestazione ordinaria di almeno 4 ore e coincidente almeno in parte con la fascia di intervallo compresa tra le ore 12.00 e le ore 14.00, un buono del valore unitario nominale di euro 5,20 avente come fine esclusivo la consumazione del pasto.

 Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

 In considerazione delle finalità perseguite con la presente intesa, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non avanzare a nessun livello, per il periodo di vigenza del presente Accordo e di applicazione delle misure in esso definite, richieste inerenti le materie relative alla contrattazione di II livello aziendale.

 Le parti si impegnano a rinegoziare i contenuti della presente intesa, ove si dovessero registrare consistenti e significativi miglioramenti rispetto alle previsioni dell'attuale piano strategico fino al termine dell'intervento del Contratto di Solidarietà difensivo nonché nel caso in cui dovessero emergere situazioni incompatibili con gli obiettivi indicati.

 Con riferimento a quanto sopra, le parti, prendendo atto della situazione complessiva aziendale, convengono sulla necessità di assicurare la necessaria sostenibilità complessiva dei costi per tutta la durata del piano strategico.

Le parti, pertanto si danno atto sin da ora che sei mesi prima del termine del periodo di intervento del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo, si incontreranno in uno specifico incontro, al fine di ricercare le misure necessarie al contenimento dei costi utile ad assicurare la continuità aziendale per il periodo successivo.

Le parti convengono, inoltre che nell'ambito delle verifiche previste nel Verbale di Accordo relativo all'intervento del Contratto di Solidarietà, sarà valutata anche la fattibilità relativa all'introduzione dell'istituto della cd. "Banca Ore".


Le parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL e dalla maggioranza delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società Accenture HRS S.p.A.


Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la UNINDUSTRIA – Confindustria Roma




Per la Accenture HRS S.p.A.



Per la SLC-CGIL



Per la FISTel-CISL



Per la UILCom-UIL



Per le RSU

